

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693

> Pubblicazione del 31.8.2015 La Nuova Procedura Civile, 3, 2015



Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) -Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) -Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Sentenza priva di una pagina: si rischia la nullità per carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia

Con riferimento ad una vicenda in cui si deduca specificamente la violazione dell'art. 132 c.p.c., è nulla per carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia la sentenza d'appello, prodotta in copia autentica, che sia priva di una pagina e, in assenza di contestazioni in proposito, deve esser ritenuta tale sin dall'origine, allorquando la motivazione risultante dalle altre pagine presenti una frattura logico espositiva che non consenta di ricostruire l'esatto e compiuto ragionamento posto a base della decisione impugnata.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 11.5.2015, n. 9488

...omissis...

Motivi della decisione

- 1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 132 c.p.c.. Nel rilevare che la sentenza della Corte di Appello sin dal deposito del suo originale risulta priva della pagina 11 della motivazione, sostiene che tale vizio ne determina la nullità assoluta ed insanabile, non essendo possibile apprezzare compiutamente il contenuto e comprendere chiaramente nel suo sviluppo logico il pensiero espresso dai giudici di secondo grado.
- 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2222 e 2697 c.c., per mancanza di prova del conferimento dell'incarico al professionista; la falsa interpretazione della L. n. 219 del 1981; l'illogicità, incomprensibilità ed insufficienza della motivazione; il travisamento dei fatti.

Deduce, in particolare, che non risponde al vero quanto affermato a pag. 9 della sentenza impugnata, secondo cui "in data 31-3-1984 l'amministratore del Condominio ... depositava ai Sindaco del Comune di Salerno la richiesta di contributo per i lavori di riparazione dell'immobile, protocollata con il n. 24438, cui veniva allegata la perizia tecnica ed il progetto esecutivo dei lavori, indicante il costo globale dell'intervento nella somma di L. 1.622.340.000..." Dalla documentazione prodotta dall'appellante, infatti, si evince che l'istanza depositata il 3 1-3-1984 era diretta solo ad ottenere, ai sensi della L. 219 del 1981, art. 10, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e fatturate al Condominio per L. 115.000.000; mentre la perizia giurata fu depositata presso il Comune solo in data 18-6-1988, e il progetto esecutivo per un valore di L. 1.622.340.000 fu depositato nel 1998, solo in virtù dell'entrata in vigore della L. n. 32 del 1992, che aveva stanziato ingenti fondi per l'adequamento antisismico degli edifici esistenti in zone ad alto rischio sismico. Non e possibile, consequentemente, attribuire al verbale assembleare del 28-6-1984 la portata di conferimento ed ampliamento di mandato in relazione alle successive modifiche legislative, che avevano portato ad un accrescimento della contribuzione da L. 40 milioni, previsti dalla L. n. 219 del 1981, art. 1, ai quasi 2 miliardi della successiva L. n. 32 del 1992.

Il ricorrente, inoltre, sostiene che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, il Condominio aveva sempre contestato l'operato del Q. e l'importo da lui richiesto, tanto che lo stesso appellante aveva invocato l'espletamento di CTU per accertare l'attività professionale effettivamente espletata e la congruità della parcella. Rileva, in particolare, che la Corte di Appello non ha tenuto conto del verbale assembleare del 4-6-1999, nel quale venivano indicate in maniera specifica tutte le contestazioni ed impugnative sia in ordine al presunto incarico che alla somma richiesta dal professionista.

3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 2697 c.c., per mancanza di prova in ordine al quantum debealur; l'illogicità, incomprensibilità ed insufficienza della motivazione; il travisamento dei fatti. Rileva che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto prestazioni professionali, la parcella corredata dal parere del competente Ordine Professionale, mentre ha valore di prova vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell'ingiunzione, non ha valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore opposto assume la veste di attore sostanziale, con i conseguenti oneri probatori. Sostiene che nella specie la Corte di Appello non si è attenuta a tali principi, avendo accolto la domanda attrice in difetto di qualsiasi elemento probatorio non solo in ordine all'an, ma anche in ordine al quantum.

4. Il primo motivo è fondato.

Questa Corte ha avuto modo di affermare, con riferimento ad una vicenda in cui era stata specificamente dedotta la violazione dell'art. 132 c.p.c., che è nulla per carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia la sentenza d'appello, prodotta in copia autentica, che sia priva di una pagina e, in assenza di contestazioni in proposito, debba esser ritenuta tale sin dall'origine, allorquando la motivazione risultante dalle altre pagine presenti una frattura logico espositiva che non consenta di

ricostruire l'esatto e compiuto ragionamento posto a base della decisione impugnata (Cass. 5-12-2002 n. 17308).

Nella specie, la sentenza della Corte di Appello di Salerno, prodotta in copia autentica dal ricorrente, pur risultando composta da 17 pagine, numerate da 1 a 1 7, manca della pagina 11. E' pacifico, d'altro canto, che tale carenza sussisteva già al momento della pubblicazione della sentenza, avendo di ciò dato atto la stessa Corte di Appello di Salerno nell'ordinanza del 12-2-2014, prodotta dal ricorrente, con la quale ha rigettato l'istanza del Q. diretta ad ottenere "l'integrazione" della predetta sentenza.

Ciò posto, si rileva che nella parte motiva della decisione impugnata la Corte di Appello, dopo avere illustrato le censure mosse dall'appellante con il primo motivo di gravame - con le quali si assumeva in via principale che l'incarico professionale conferito aveva riguardato sin dal principio la progettazione di un intervento di riparazione e consolidamento strutturale dello stabile nei termini di cui al contributo erogato dall'ente pubblico ma rifiutato dal Condominio, a pag. 9 ha ritenuto tale motivo "fondato alla luce della ricostruzione cronologica della vicenda sì come emerge dagli atti dì causa", indicando poi, a pag. 12 e segg., le ragioni della ritenuta infondatezza delle osservazioni del Condominio.

La "ricostruzione cronologica della vicenda", operata mediante il riferimento ai verbali assembleari del 21-5-1983, 23-10-1983, 21-12- 1983, 28-6-1984 e 29-1-1999, alla richiesta di contributo depositata il 31-3-1984 presso il Comune di Salerno e al buono contributo emesso da tale Ente in data 1-12-1998, subisce, peraltro, un brusco arresto con le parole "l'assemblea non" contenute nella parte finale della pag. 10, per poi riprendere, a pag. 12, con le parole "quest'ultima, che era stata protocollata al Comune di Salerno con il n. 24438 del 3J/3/84, fu poi integrata da altra documentazione tecnica richiesta dal medesimo Comune per effetto delle norme successivamente intervenute, ed ottenne esito favorevole con il riconoscimento del diritto al b.c. n. 49/98 per l'importo di L. 1.265.034.940... ".

Orbene, appare evidente che l'iter argomentativo seguito dal giudice del gravame, a causa della mancanza della pagina 11 e della conseguente incompletezza della ricostruzione fattuale della vicenda, espressamente assunta in premessa come dimostrativa della fondatezza del primo motivo di appello, presenta una frattura logico-espositiva, che, nonostante i rilievi contenuti nelle pagine successive, non consente di ricostruire l'esatto e compiuto ragionamento posto a base della decisione adottata.

Tale situazione si traduce una sostanziale carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia, che, non essendo altrimenti sanabile, comporta la nullità della sentenza impugnata.

Di conseguenza, in accoglimento del motivo in esame, si impone la cassazione della sentenza gravata, con rinvio alla Corte di Appello di Salerno, la quale, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti.

p.q.m.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 marzo 2015.



